



TRIBUNALE DI BERGAMO

Sez. monocratica del lavoro

VERBALE EX ART. 429 C.P.C.

UDIENZA DEL 7 luglio 2022 avanti al Giudice,
dott.ssa Monica Bertoncini, all'esito del
procedimento di trattazione scritta di cui
all'art. 221, comma 4, l. 77/20, nella causa
iscritta al N. 1818/21 R.G. e promossa da

Freni Provvidenza

(Avv.ti M. Riommi, D. Verduchi e A. Pesenti)

CONTRO

Ministero dell'Istruzione

(Dott.ssa G. Tabone)

Repubblica Italiana

Il Giudice del lavoro del Tribunale di Bergamo,
visto l'art. 429 c.p.c., l'art. 221, comma 4 l.
77/20, le note di trattazione scritta, le
conclusioni delle parti, nonché i motivi a
sostegno, pronuncia la seguente

SENTENZA

nel nome del popolo italiano

PARTE RICORRENTE: per l'accoglimento
del ricorso;

PARTE RESISTENTE: per il rigetto del ricorso;



SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso regolarmente notificato.....conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Bergamo in funzione di Giudice del Lavoro, il Ministero dell'Istruzione per sentir accertare il proprio diritto al riconoscimento, al compimento del 18° anno di servizio, l'anzianità di servizio nella parte residuale di

2 anni utile soli ai fini economici, nonchè al pagamento delle relative differenze stipendiali, quantificate in € 2.052,92.

La ricorrente deduceva di essere stata immessa in ruolo l'1.9.2008 quale docente di scuola primaria, dando però atto di aver precedentemente lavorato alle dipendenze del Ministero dell'Istruzione sempre come docente di scuola primaria e dell'infanzia, in virtù di plurimi contratti a tempo determinato.

In particolare, la ricorrente riferiva di aver ottenuto il riconoscimento, all'atto della ricostruzione della carriera dell'1.9.2009, di 10 anni di servizio pre-ruolo, di cui 8 ai fini giuridici ed economici, oltre a 2 anni ai soli fini economici.

La ricorrente, nel richiamare la disciplina di cui all'art. 4, comma 3, d.p.r. 399/88, lamentava che al compimento del 18° anno di servizio, non le era stata riconosciuta l'anzianità di servizio nella parte residuale di 2 anni utile soli ai fini economici. Rassegnava quindi le sopra precisate conclusioni.



Il Ministero dell'Istruzione si costituiva regolarmente in giudizio, dando atto che l'attuale scuola di titolarità aveva emanato il decreto prot. 9171 del 30.11.2021, con cui era stata effettuata la progressione di carriera successiva all'1.9.2019, con attribuzione della posizione di anni 21 alla data dell'1.9.2020.

Il Ministero evidenziava quindi che la situazione si era risolta ancor prima del deposito del ricorso, avvenuto il 2.12.2021.

La causa, istruita solo documentalmente, viene decisa con sentenza all'udienza odierna all'esito del procedimento di trattazione scritta di cui all'art. 221, comma 4, l. 77/20.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso può essere accolto.

La ricorrente è stata immessa in ruolo l'1.9.2008 ed all'atto della ricostruzione della carriera dell'1.9.2009, ha ottenuto il riconoscimento di 10 anni di servizio pre-ruolo, di cui 8 ai fini giuridici ed economici, oltrea 2 anni ai soli fini economici.

La lamenta in questa sede che al compimento del 18° anno di servizio non le è stata riconosciuta l'anzianità di servizio nella parte residuale di 2 anni, utile soli ai fini economici, secondo la previsione di cui all'art.4, comma 3, d.p.r. 399/88.

Il Ministero, nel costituirsi in giudizio, ha chiarito preliminarmente che in data 1.9.2019 la



nuova anzianità complessiva sarebbe stata di anni 20 e non avrebbe attribuito alla ricorrente alcun beneficio economico, se non dall'1.9.2020, quando costei avrebbe maturato la posizione stipendiale di 21 anni.

Il Ministero ha quindi dato atto del fatto che l'attuale scuola di titolarità della ha emanato il decreto prot. 9171 del 30.11.2021, con cui è stata effettuata la progressione di carriera successiva all'1.9.2019, con attribuzione della posizione di anni 21 all'adata dell'1.9.2020.

Di conseguenza, la Direzione Provinciale del Tesoro provvederà alla liquidazione delle spettanti differenze retributive.

Una volta acquisita contezza della fondatezza della pretesa, sia pur nei limiti sopra evidenziati, va riconosciuto come la missiva dell'8.6.2021 non contenga alcun espresso riferimento al mancato riconoscimento dell'anzianità di 2 anni ai soli fini economici, né alcun richiamo alla specifica disciplina di cui all'art. 4, comma 3, d.p.r. 388/99.

La missiva è standardizzata e riguarda, come altre analoghe, la diversa questione del mancato riconoscimento, in fase di ricostruzione della carriera, dell'intera anzianità di servizio pre-ruolo effettivamente prestato.

In questo caso, la ricorrente non ha contestato giudizialmente l'erroneo riconoscimento all'anzianità di servizio maturata durante le



assunzioni a termine, ma, condividendo l'anzianità riconosciuta dal Ministero, ha lamentato la mancata valorizzazione dell'anzianità utilizzabile ai soli fini economici nei termini di cui all'art. 4, comma 3, d.p.r. 399/88, norma in base alla quale "al compimento del sedicesimo anno per i docenti laureati della scuola secondaria superiore, del diciottesimo anno per i coordinatori amministrativi, per i docenti della scuola materna ed elementare, della scuola media e per i docenti diplomati della scuola secondaria superiore, del ventesimo anno per il personale ausiliario e collaboratore, del ventiquattresimo anno per i docenti dei conservatori di musica e delle accademie, l'anzianità utile ai soli fini economici è interamente valida ai fini dell'attribuzione delle successive posizioni stipendiali".

Ciò significa che il primo atto interruttivo della prescrizione va ravvisato nella notifica del ricorso introduttivo del giudizio, ma in ogni caso, considerato che le differenze stipendiali spetteranno a decorrere dall'1.9.2020, non si è maturata alcuna prescrizione.

Le spese processuali, liquidate per intero come in dispositivo tenuto conto della serialità della questione del fatto che il riconoscimento ha luogo da data diversa rispetto a quella richiesta, seguono la soccombenza nella misura del 50%, non potendosi escludere una condotta



adeguatrice dell'amministrazione ove la messa in mora fosse stata pertinente rispetto all'effettiva pretesa.

P.Q.M.

Il Tribunale di Bergamo, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla causaiscritta al n. 1818/21 r.g.:

1)

tempore, pagamento nei confronti di
al , Sandra
delle relative differenze
stipendial maturat dall'1.9.2020, oltre
i e

dichiara il diritto dial riconoscimento, al compimento del 18° anno di servizio, dell'anzianità di servizio nella parteresiduale di 2 anni utile soli ai fini economiche per l'effetto condanna il Ministero dell'Istruzione, in persona del Ministro pro

interessi legali dal dovuto al saldo;

2) condanna il Ministero dell'Istruzione, in persona del Ministro pro tempore, alla refusione del 50% delle spese di lite, liquidate per l'intero in complessivi € 2.000,00 per compensi professionali, oltre iva, cpa e rimborso spese generali come per legge, dichiarando compensato l'ulteriore 50%.

Bergamo, 7 luglio 2022

Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Monica Bertoncini

